



Allegato

## AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI FIESOLE

### CAPITOLATO PRESTAZIONALE

#### ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato è predisposto per l'affidamento del servizio finalizzato all'espletamento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 81/2008 per il Comune di Fiesole.

L'appalto consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato. In particolare è richiesto lo svolgimento dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione come individuati dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono richieste le seguenti prestazioni:

- a. Esame e valutazione dello stato di adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro previa acquisizione di dati e informazioni e attraverso sopralluoghi e consultazione della documentazione esistente.

Documenti di valutazione dei rischi: formalizzazione e aggiornamento continuo dei DVR in particolare:

- Aggiornamento valutazione rischio rumore
- Aggiornamento valutazione rischio vibrazioni
- Aggiornamento valutazione rischio stress (secondo metodologia ISPESL)
- Valutazione rischio chimico
- Valutazione rischio campi elettromagnetici
- Consulenza, su richiesta del Datore di Lavoro, allo scopo di redigere i DUVRI che si rendano necessari ai fini dell'indizione di gare di appalto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

- b. Prevenzione e protezione, emergenze

- Redazione del piano di emergenza e di evacuazione
- Preparazione e partecipazione alle prove di evacuazione secondo tempi e modalità concordati
- Assistenza sia nella scelta nell'assegnazione e distribuzione dei DPI nonché dei presidi di sicurezza
- Assistenza nell'acquisizione di macchinari ed impianti e nella loro messa a norma (sia a livello documentale che operativo)
- Proposta di misure volte a garantire una miglior gestione delle attività inerenti salute e sicurezza;
- Proposta di misure volte a garantire una miglior gestione delle attività inerenti salute e sicurezza;

- c. Sviluppo del Piano di formazione, informazione, addestramento:
  - determinazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano formativo
  - erogazione dei corsi di formazione e/o addestramento, anche per eventuali nuovi assunti, previsti dal suddetto piano formativo e specificamente:
    - a. Addetti antincendio (azienda rischio medio)
      - formazione nuovi eventuali addetti 8 ore da svolgere in un giorno
      - aggiornamento addetti già formati 5 ore
    - b. Formazione e addestramento addetti primo soccorso (aziende gruppo A e B)
      - Formazione nuovi eventuali addetti 12 ore
      - Aggiornamento addetti già formati 4 ore
    - c. ASR 21/12/2011
      - formazione nuovi eventuali dipendenti:
        - 1. formazione generale: 4 ore
        - 2. formazione specifica: 12 ore
          - a. attività rischio basso 4 ore
          - b. attività rischio medio 8 ore
      - aggiornamento vecchi dipendenti 6 ore (due edizioni)
    - d. Aggiornamento n. 3 preposti
    - e. Formazione RLS annuale 8 ore
    - f. Formazione rischio elettrico PEI PES PAV CEI n. 2 dipendenti:
      - Formazione: 14 ore
      - Aggiornamento 4 ore
    - g. Segnaletica stradale D.M. 20.03.2013
      - Lavoratori ore 4
      - Preposti ore 4
    - h. Attrezzatura trattori a ruote 4 ore
    - i. Attrezzature gru su autocarri 4 ore
    - j. Attrezzature escavatori 4 ore
    - k. Attrezzature PLE 4 ore
    - l. Lavori in quota 4 ore
    - m. Ambienti confinati d.p.r. 177/2011 8 ore
    - n. Ogni altra attività formativa non precedentemente descritta ma prevista dal piano formativo.
  - d. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  - e. Ulteriori attività:
    - Assunzione incarico con la revisione ed aggiornamento documentazione sicurezza
    - Collaborazione con i Datori di lavoro nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dal d.lgs. 81/2008 e consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - Assistenza telefonica e via e-mail

- Intervento in caso di infortunio grave, sopralluogo enti ispettivi e problemi urgenti
- Verifica complessiva adempimenti in materia di sicurezza e ambiente
- Aggiornamento in merito ai nuovi adempimenti connessi a problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro
- Quant'altro previsto dal legislatore relativamente alla verifica dello stato della sicurezza presente nelle strutture aziendali, nelle attività operative, nelle risorse umani e materiali;
- Verifica delle segnalazioni di sicurezza interne agli ambienti di lavoro;

## ART. 2 – CORRISPETTIVO

L'importo per l'affidamento degli adempimenti sopradescritti è computato in € [CONDIZIONI DA OFFERTA] oltre aliquota IVA laddove dovuta e contributo Cassa Previdenza se dovuto articolati così come segue:  
€ [CONDIZIONI DA OFFERTA] oltre IVA per la prestazione del Servizio di RSPP  
€ [CONDIZIONI DA OFFERTA] esenti IVA per l'attività di formazione e addestramento

## ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'incarico è fissata dalla data della stipula del contratto fino al 31/12/2021. Alla suddetta scadenza il contratto terminerà senza necessaria disdetta o preavviso fatta salva proroga c.d. tecnica necessaria all'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di altro contraente.

## ART. 4 - MODALITÀ PAGAMENTO

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010.

Il pagamento potrà essere autorizzato soltanto previa attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento.

I pagamenti avverranno:

- con cadenza semestrale per il canone annuo del Servizio di R.S.P.P.
- al termine dei singoli moduli di formazione individuati congiuntamente tra le amministrazioni

## ART. 5 - ORGANICO DEL COMUNE

In via puramente indicativa, si dà atto che l'organico attuale del "Comune" si compone di n. 84 dipendenti a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato, operanti in settori riconducibili ai seguenti ambiti: addetti alla Polizia Municipale (13), Coordinatore tecnico (11), Autisti (5) Operai qualificati e specializzati (13), Personale amministrativo (40), Assistente sociale (2).

## ART. 6 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I luoghi di lavoro oggetto del presente incarico sono:

Palazzo Comunale: piazza Mino 24-26

Sede Polizia Municipale: via Portigiani 24

Sede Lavori Pubblici: via Portigiani 27

Sede Urbanistica: Casa Marchini Carrozza via Portigiani 3

Sede Cantiere (centro operativo comunale): via del Calandrino 14B

Sede Ospedale di Camerata (via della Piazzola, 68 Firenze)

**Inoltre l'operatore economico si impegna ad espletare il servizio in questione, compresa l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, anche nell'eventualità il "Comune" utilizzasse nuove strutture, oltre quelle elencate sopra, quali luoghi di lavoro e assumesse nuovi dipendenti, oltre a quelli sopra.**

## ART. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE



Tutte le attività previste all'art.1 limitatamente al servizio di RSPP dovranno essere eseguite su base annua e nel tempo massimo della durata dell'appalto e concordate con i Datori di Lavoro per l'approvazione. Le attività di cui all'art. 1 limitatamente al servizio di RSPP devono essere avviate/svolte/eseguite dall'operatore economico, a seguito di disposizioni del Datore di Lavoro e/o del Coordinatore dei Datori di Lavoro entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione delle stesse.

## ART. 8 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto, con preavviso di 20 giorni, con effetti nei confronti dell' Operatore economico contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini il contratto, cesserà efficacia nei confronti del Operatore economico nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Operatore economico, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- l' Operatore economico ceda il contratto;
- l' Operatore economico non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;
- l' Operatore economico non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l' Operatore economico non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Amministrazione Comunale di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l' Operatore economico si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l' Operatore economico sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Operatore economico medesimo;
- l' Operatore economico rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale;
- l' Operatore economico non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza
- nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

Nessun indennizzo è dovuto all' Operatore economico aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l' Operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## ART. 9 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR o PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'affidatario.

## ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti di legge e soltanto previa autorizzazione dell'Ente.

## ART. 11 – MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Modifiche non sostanziali durante il periodo di efficacia Sono consentite modifiche non sostanziali durante il periodo di efficacia del contratto, previa autorizzazione del RUP, e sulla base delle clausole chiare, precise ed inequivocabili ivi descritte e resesi necessarie anche a seguito di rilevazioni in sede di test, verifiche o segnalazioni. La revisione del prezzo è espressamente ammessa nell'ambito della "Consulenza, su richiesta del Datore di Lavoro, allo scopo di redigere i DUVRI che si rendano necessari ai fini dell'indizione di gare di appalto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008" cfr. art. 1 Capitolato.

## ART. 12 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

L' Amministrazione Comunale potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'accordo quadro.

## ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per quanto applicabile a seguito del GDPR e successive modificazioni ed integrazioni per le sole finalità di gestione del presente contratto.

## ART. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di Anticorruzione (l. 190/2012) è inoltre stabilito che: costituisce condizione soggettiva di partecipazione l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 16-ter del d.lgs. 165/2001. Tale norma prevede che: "I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi affidati in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge 190/2012)".

La presente procedura di gara, unitamente a tutti procedimenti amministrativi da essa discendenti, devono informarsi sull'osservanza delle norme anticorruzione. Il concorrente è tenuto a conoscere e rispettare tutte le norme in materia vigente, ed in particolare: il Codice di Comportamento del Comune di Fiesole, disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Fiesole. Il mancato rispetto dei codici di comportamento di cui sopra determina la risoluzione del contratto.

## ART. 15 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine degli ordini, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.